

Risposta n. 149/2026

OGGETTO: Fusione per incorporazione di fondi UCITS irlandesi con fondi UCITS lussemburghesi – Irrilevanza fiscale in capo agli investitori residenti – Articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante (di seguito il *Fondo* o l'*Istante*) rappresenta di essere un fondo istituito in Lussemburgo ai sensi della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (cd. Direttiva UCITS IV) e gestito da una società di gestione autorizzata ai sensi della medesima Direttiva (di seguito, *Gestore*).

Il *Gestore* svolge il ruolo di *management company* anche per altri fondi UCITS istituiti in Irlanda, per i quali ha promosso e deliberato operazioni di fusione per incorporazione dei sottofondi con i sottofondi del *Fondo* lussemburghese.

Al riguardo, l'*Istante* rileva che le operazioni di fusione rispondono a precisi requisiti regolamentari e mirano a semplificare sia la struttura operativa sia l'esperienza degli investitori per l'intera gamma di fondi UCITS.

L'*Istante* fa presente, altresì, che, dal punto di vista tecnico, *"la cessazione dei fondi assorbiti avverrà tramite l'attribuzione agli investitori negli stessi di azioni nei fondi riceventi secondo un rapporto di cambio fisso pari a 1:1, garantendo così agli azionisti la continuità dell'investimento in termini sostanziali"* e che dette operazioni sono sottoposte a condizioni di efficacia volte a garantire tutela agli investitori, essendo necessaria l'approvazione degli azionisti di ogni fondo assorbito con maggioranza qualificata pari almeno al settantacinque per cento delle azioni rappresentate in assemblea, nonché il rilascio del nulla osta da parte della competente autorità di vigilanza, in questo caso la *Central Bank of Ireland*.

Al riguardo, l'*Istante* rappresenta che la Direttiva UCITS IV consente l'effettuazione di operazioni di fusione transfrontaliere tra OICVM armonizzati stabiliti in Stati membri diversi ovvero operazioni di fusione che danno luogo ad un OICVM armonizzato in uno Stato membro diverso dagli Stati in cui sono stabiliti gli OICVM esistenti prima della fusione.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera *p*), della citata Direttiva UCITS IV definisce, infatti, *"fusione"* un'operazione con la quale:

«i) uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti "OICVM oggetto di fusione", nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, in seguito denominato "OICVM ricevente", in cambio dell'assegnazione di quote dell'OICVM

ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10% del valore patrimoniale netto di tali quote;

ii) due o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti "OICVM oggetto di fusione", nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un OICVM da essi costituito o a un relativo comparto, detto "OICVM ricevente", in cambio dell'assegnazione di quote dell'OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se del caso, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote;

iii) uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti "OICVM oggetto di fusione", che continuano a esistere finché siano state regolate tutte le passività, trasferiscono i loro patrimoni netti a un altro comparto di investimento dello stesso OICVM, a un OICVM che essi costituiscono o a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto d'investimento, detto "OICVM ricevente"».

Le successive lettere *q)* ed *r)* del medesimo articolo 2 definiscono, rispettivamente, "*fusione transfrontaliera*" una fusione di OICVM, di cui almeno due stabiliti in Stati membri diversi, oppure stabiliti nello stesso Stato membro in un OICVM di nuova costituzione stabilito in un altro Stato membro, e "*fusione nazionale*" una fusione tra OICVM stabiliti nello stesso Stato membro, ove almeno uno degli OICVM interessati sia stato notificato in quanto intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine.

Nel caso di specie, i fondi assorbiti sono irlandesi, mentre i fondi riceventi sono lussemburghesi; si tratta pertanto di una fusione transfrontaliera, nella forma tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *p)*, romanino *i)* di cui alla citata Direttiva UCITS IV.

Rappresentato quanto sopra, l'*Istante* chiede di sapere se le operazioni di fusione tra fondi UCITS sopra descritte generino redditi di capitale imponibili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* fa presente che ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, costituiscono redditi di capitale *«i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti»*.

L'articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983 prevede l'applicazione di una ritenuta del 26 per cento sui proventi sopra citati qualora derivino *«dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»*.

La medesima disposizione stabilisce che la *«ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli*

compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva».

Al riguardo, l'Istante ritiene che l'operazione di fusione tra fondi UCITS in esame, posta in essere secondo le previsioni della Direttiva UCITS IV, non rientri tra le fattispecie imponibili di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983.

A sostegno della predetta soluzione interpretativa, l'Istante, oltre a richiamare alcuni documenti di prassi (risoluzione n. 25/E del 1° marzo 2004, risposta a interpello n. 206, pubblicata il 18 ottobre 2024, risposta a interpello n. 56, pubblicata il 27 febbraio 2026 e risposta a interpello n. 69, pubblicata il 6 marzo 2026), fa presente, tra l'altro, che:

- "Le operazioni di fusione di OICR, come emerge dall'analisi delle disposizioni di natura regolamentare ad esse applicabili, non hanno natura traslativa, posto che le procedure che presiedono la loro legittima implementazione sono volte ad assicurare che tali operazioni siano poste in essere nell'interesse dei partecipanti agli OICR coinvolti e garantendo che non si verifichino soluzioni di continuità nella prestazione del servizio di gestione";

- "le operazioni di fusione di OICR, ove realizzate secondo la pertinente disciplina regolamentare, non comportino soluzioni di continuità nello svolgimento del servizio di gestione, proprio in virtù del fatto che non si verifica la cessazione dell'organismo, è altresì confermato anche sul piano definitorio, avuto presente che la nozione di fusione contemplata dalla Direttiva UCITS IV, prevede che gli OICR oggetto di fusione si estinguano, vale a dire siano sciolti senza essere liquidati, trasferendo tutte le loro

attività e passività all'OICR ricevente e, pertanto, l'operazione in esame non può in alcun modo comportare la liquidazione dell'OICR oggetto di fusione";

- "con specifico riferimento alla posizione degli investitori, si deve ritenere che, poiché le operazioni di fusione di OICR presuppongono, a seguito della loro implementazione, il mantenimento dell'investimento originario e non il suo disinvestimento da parte di questi ultimi, tali operazioni, non comportando il realizzo delle quote o azioni dell'OICR coinvolto nell'operazione, non possano in alcun modo generare alcuna tassazione in capo ai partecipanti, costituendo, di conseguenza, un'ipotesi del tutto diversa sia dalla cessione o dal rimborso delle quote o azioni dell'OICR sia dallo switch; infatti, il concambio delle quote o azioni dell'OICR oggetto di fusione rappresenta per gli investitori unicamente la sostituzione di tali quote o azioni con le quote o azioni dell'OICR ricevente, ossia un'operazione finalizzata esclusivamente all'eliminazione delle quote o azioni dell'OICR oggetto di fusione e all'attribuzione agli investitori di quote o azioni dell'OICR ricevente di identico valore".

Al riguardo, l'Istante osserva che le considerazioni sopra riportate in merito alla neutralità fiscale delle operazioni di fusione di OICR istituiti in Italia sono valide anche per le fusioni comunitarie di OICVM, ossia quelle specificamente regolate dalle disposizioni della Direttiva UCITS IV, e ciò non solo con riferimento a quelle che coinvolgono esclusivamente OICVM istituiti in Italia che commercializzano le proprie quote o azioni in altri Stati membri dell'Unione europea, ma anche con riferimento a quelle transfrontaliere.

Conseguentemente, posto che anche tali operazioni non determinano la cessazione dell'OICVM e implicano il mantenimento dell'investimento detenuto dai

partecipanti e non il suo disinvestimento, l'*Istante* ritiene che le fusioni transfrontaliere di OICVM siano fiscalmente neutre, sia in capo agli organismi che vi partecipano, sia in capo ai loro investitori, e che l'assegnazione di quote dei fondi riceventi agli investitori italiani dei fondi assorbiti non debba quindi essere assoggettata alla ritenuta prevista dal predetto articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere verte esclusivamente sulla rilevanza ai fini fiscali delle descritte operazioni di fusione transfrontaliere, nel presupposto, rappresentato nell'istanza e assunto acriticamente, che le stesse siano effettuate nel rispetto della normativa civilistica e regolamentare di settore.

La Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (cd. Direttiva UCITS IV), *"concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"*, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), *romano i)*, prevede che la *"fusione"* è un'operazione con la quale *«uno o più OICVM o relativi comparti d'investimento, detti "OICVM oggetto di fusione", nel momento in cui vengono sciolti senza essere liquidati trasferiscono tutte le loro attività e passività a un altro OICVM esistente o a un relativo comparto, in seguito denominato "OICVM ricevente", in cambio dell'assegnazione di quote dell'OICVM ricevente ai detentori di loro quote e, se applicabile, un pagamento in contante non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto di tali quote»*.

Il medesimo articolo, alla successiva lettera *q)* definisce " *fusione transfrontaliera*" una «*fusione di OICVM*:

i) di cui almeno due stabiliti in Stati membri diversi; oppure

ii) stabiliti nello stesso Stato membro in un OICVM di nuova costituzione stabilito in un altro Stato membro».

La fusione nazionale di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e quella transfrontaliera di OICVM sono disciplinate dagli articoli 40-*bis* e 40-*ter* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Inoltre, il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio (emanato con Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, come da ultimo modificato dal Provvedimento del 23 marzo 2026) definisce, al Titolo I, Capitolo I, articolo 1, numero 16), la fusione di OICR come l'operazione in cui "*uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività ad un altro OICR o comparto di OICR esistente (OICR ricevente)*". La stessa disposizione prevede, inoltre, che "*i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell'OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni*".

Dalle disposizioni sopra menzionate si evince che la fusione è un'operazione che implica lo scioglimento, senza liquidazione, di un OICR (o un suo comparto), definito "OICR oggetto di fusione", ed il trasferimento di tutte le sue attività e passività, che confluiscono nell'altro OICR coinvolto (o un suo comparto), definito coinvolto "OICR

ricevente", con assegnazione di azioni o quote equivalenti ai partecipanti dell'OICR oggetto di fusione.

Con riferimento alla tassazione di proventi derivanti dalle quote o azioni in OICR di diritto estero, diversi da quelli immobiliari, detenute da investitori italiani, l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, prevede che gli investitori possono conseguire redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria al verificarsi di determinati eventi.

In particolare, detta disposizione prevede che sui *«proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 20 per cento [ndr. attualmente 26 per cento]. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime.*

Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva».

Per effetto di tale disposizione, risulta, pertanto, che gli investitori conseguono redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) distribuzione di proventi, in costanza di partecipazione all'organismo di investimento;
- b) riscatto o liquidazione delle quote o azioni;
- c) cessione delle quote o azioni;
- d) trasferimento di quote o azioni ad un diverso intestatario (si considera cessione);
- e) conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro dello stesso fondo (c.d. "switch", si considera rimborso).

Al riguardo, si rileva che, come evidenziato anche dall'*Istante*, tale norma non include tra gli eventi tassabili quello relativo alla fusione tra fondi.

Nel caso di specie, l'operazione di fusione per incorporazione transfrontaliera comporterà, in effetti, la cessazione dei fondi assorbiti *"tramite attribuzione agli investitori negli stessi di azioni dei Fondi Riceventi secondo un rapporto di cambio fisso pari a 1:1, garantendo così agli azionisti la continuità dell'investimento in termini sostanziali"*.

Con la risposta ad interpello n. 206, pubblicata il 18 ottobre 2024, relativa alla fusione per incorporazione transfrontaliera dei comparti di una SICAV multicomparto di diritto lussemburghese in fondi comuni di diritto italiano, è stato chiarito che posto *"che la fusione comporta unicamente lo scioglimento dei comparti incorporati, per effetto del*

trasferimento delle attività e delle passività nei fondi incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei comparti assorbiti, in capo ai partecipanti, si ritiene che la stessa rappresenti un evento fiscalmente "neutrale" anche nei confronti dell'investitore residente" (in tal senso, cfr. anche le risposte ad interpello n. 56, pubblicata il 27 febbraio 2026 e n. 69, pubblicata il 26 marzo 2026).

Si osserva, peraltro, che detta operazione non si traduce in un trasferimento delle azioni o quote dei fondi assorbiti ad intestatari diversi da quelli che originariamente le detenevano, il che esclude la configurabilità della cessione o del trasferimento ad altro titolo.

Per i medesimi motivi, la fusione con conseguente estinzione dei fondi incorporati nei fondi incorporanti non può neanche essere assimilata all'operazione di "switch", dal momento che il Regolamento della Banca d'Italia del 2015 già citato definisce, al Titolo V, Capitolo I, paragrafo 4.2.1, nota 21, tale fattispecie come una operazione di "rimborso" e "successiva sottoscrizione" di quote.

Da tutto quanto sopra espresso discende che, in base alla disciplina vigente, la fusione per incorporazione di fondi comuni d'investimento con altri fondi non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei medesimi fondi, in quanto non riconducibile a nessuna delle predette fattispecie impositive sopra declinate.

In relazione al caso di specie, si ritiene, pertanto, che la fusione per incorporazione transfrontaliera di fondi UCITS irlandesi con fondi UCITS lussemburghesi costituisca un'operazione fiscalmente "neutrale" in capo agli investitori italiani e che l'assegnazione

delle quote dei fondi riceventi agli investitori italiani dei fondi assorbiti non dovrà essere assoggettata alla ritenuta di cui al citato articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**